



Giunta Regionale della Campania

Allegato C

(Punto 4.4.3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 136/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.106/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoletta, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Pontoriero** Pasquale, nato a Napoli il 01.05.1952, matr. n. 11956.

Avvocato: **Riccio** Eduardo, Via Roma n. 428 Pomigliano D'Arco - 80038 - Napoli.

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 678321 dell'11.08.2010 (prat. n. 2942/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 18839 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 30.06.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Riccio Eduardo in forma esecutiva in data 29.07.2010.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento della domanda *attore*, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno in favore dello stesso ricorrente sig. Pontoriero Pasquale, per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000, 2001 e 2002, quantificato in € 1.446,08 per l'anno 2000, in € 1.446,08 per l'anno 2001 ed in € 1.652,66 per l'anno 2002, oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00, per diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Riccio Eduardo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 2010.0793264 del 04.10.2010, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anni 2000, 2001 e 2002), e gli interessi legali.



Giunta Regionale della Campania

Allegato C
(Punto 4.4.3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 18839 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 30.06.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO

€ 6.997,36

Dipendente sig. Pontoriero Pasquale, matr. n. 11956.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anno 2000) € 1.446,08
- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anno 2001) € 1.446,08
- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anno 2002) € 1.652,66
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 767,74

- Competenze per spese legali avv. Riccio Eduardo € 1.684,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Altresì, che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 678321 dell'11.08.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 18839 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 30.06.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13 / 12 /2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paoletta

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
numero 18839/2010**

**Dipendente PONTORIERO Pasquale
Avvocato RICCIO Eduardo**

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	12,50%	1.200,00	<u>150,00</u>
			1.350,00
CPA	4%	1.350,00	<u>54,00</u>
			1.404,00
IVA	20%	1.404,00	280,80
TOTALE FATTURA			1.684,80
RITENUTA	20%	1.350,00	270,00
NETTO A PAGARE			1.414,80



106
7810



AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDA A MANO

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
11 AGO. 2010
Prot. n. 678321

07-04-05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

✓✓

N. Pratica CC-2942/2009

Oggetto: Ricorso promosso da Pontoriero Pasquale
c/Regione Campania.-
Trib. Napoli

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesta amministrazione ai sensi della normativa vigente, si trasmette copia della sentenza n. 18839/2010 relativa al ricorrente e notificata alla Regione Campania in data 2/8/2010.

Si fa presente altresì che si stanno valutando eventuali motivi di appello; si invita pertanto codesto Settore a fornire elementi utili a tal fine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte -

Avv. Letizia/rc

Al Falco
coronata
18-11-2010
11

NAPOLI 02 AGO. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18836
2 copie Es. proc
2 copie Es. att
1 copia cont. INPC
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª sezione Lavoro e Prev.
Facoltà n. Riccio
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)
Napoli
9 LUG. 2010
Cancelleria

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro dr.

Maria Gallo, all'udienza del 30.6.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 21815/2009 R.G. Lavoro, vertente

tra

PONTORIERO PASQUALE elett.te dom.to/a in Pomigliano d'Arco (Napoli) Via
Roma n. 428 presso lo studio dell'avv. EDUARDO RICCIO dal quale è rapp.to/a
e dif.so/a giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

E

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa
dall'Avv. Monica Laiso con la quale è elett.t dom.ta in Napoli, Via S.Lucia n. 81;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.5.2009, il/la ricorrente in epigrafe
conveniva in giudizio l'amministrazione regionale, in persona del legale
rappresentante, davanti al giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi la
Regione Campania inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente nel
CCNL 1999, nonché del CCDI 1999, in relazione alla mancata predisposizione
delle condizioni sancite per il pagamento della retribuzione di risultato per gli
anni 1999, 2000, 2001 e 2002; dichiarare dovuta al ricorrente la retribuzione di
risultato per gli anni 2000, 2001 e 2002 pari a 20% della retribuzione di posizione;
dichiarare che il/la ricorrente ha adempiuto a tutte le obbligazioni
contrattualmente previste nel periodo in esame, perseguendo i risultati degli
obiettivi prefissati; in conseguenza dell'inadempimento condannare la Regione
Campania alla corresponsione, a titolo di risarcimento danni, in favore del
ricorrente, dell'indennità di risultato maturata pari a € 1446,08 per il 2000, €
1446,08 per il 2001 ed € 1652,66 per il 2002 o a quella somma maggiore o
minore ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data
di maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo; in subordine, accertato
l'inadempimento contrattuale della amministrazione convenuta, condannare
la Regione Campania al pagamento del risarcimento del danno da
determinarsi in via equitativa; in via ulteriormente gradata accertare e
dichiarare il diritto del/la ricorrente al risarcimento del danno per perdita di
chance derivante dall'omessa istituzione del Nucleo di Valutazione e per non

Il Giudice
dr. Maria Gallo

aver compiuto la verifica dei risultati di gestioni .

Deduceva a sostegno delle proprie richieste di essere dipendente della convenuta , titolare di posizione organizzativa e che per detto incarico, in base all'art. 10 del CCNL 31.3.1999 e all'art. 11 del CCDI del 31.3.1999 aveva diritto ad una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione . Esponeva che detta retribuzione andava corrisposta previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore , sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera regionale n. 8493 del 22.11.1998.

Lamentava che ad oggi la amministrazione convenuta non aveva ancora , nonostante la previsione normativa, corrisposto la retribuzione di risultato per gli anni 1999, 2000 , 2001 e 2002 .

Tanto premesso affermava che la Regione aveva giustificato la propria inadempienza per la mancanza dei fondi necessari alla corresponsione dell'indennità; tuttavia, deduceva che la stessa, rimaneva comunque obbligata nei confronti del lavoratore sul piano risarcitorio per il mancato guadagno provocato e per i danni riflessi ,a causa dell'inadempimento connesso alla mancata valutazione.

Si costituiva ^{TARDIVAMENTE} in giudizio la Regione Campania , deducendo l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso , nel merito l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Deduceva, infatti , che l'attribuzione del trattamento richiesto era subordinato al conseguimento di un risultato positivo , previa valutazione annuale e che parte ricorrente oltre a non indicare quale fosse l'attività svolta in relazione all'incarico attribuito , nemmeno indicava quali fossero i risultati positivi realizzati tali da giustificare la pretesa avanzata.

All'udienza odierna, superflua attività istruttoria ,la causa veniva decisa con sentenza contestuale , dandone lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono da disattendersi le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta.

Il ricorso, infatti, è stato ritualmente preceduto dalla richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione e presenta tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, per l'individuazione dei termini esatti della controversia.

Nel merito il ricorso appare fondato e da accogliersi.

Appare utile, ai fini della decisione, richiamare l'insieme delle norme applicabili alla fattispecie in esame.

Il Giudice
dr. Maria Gallo

ART. 8 CCNL 31.3.1999- Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995(9), possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.

ART. 9 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma

3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al

Il Giudice
dr. Maria Gallo

comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e presuppone, altresì, che gli enti abbiano realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal Dlgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;(10)

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente;

c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

ART. 10 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è **composto** dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

A sua volta l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo cristallizza il quanto della retribuzione di risultato, per gli anni da 2000 a seguire, nel 20% della retribuzione di posizione (pari, per la posizione di livello "A" a £ 22.000.000)


dr. Maria Gallo

"previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.1998"

Parte convenuta ritiene che, in assenza della valutazione da parte dell'apposito Nucleo, non può essere attribuita la retribuzione di risultato.

Il giudice non abbraccia questa interpretazione.

Circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (SSUU nr 500 del 1999) dovrà verificarsi la consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente. Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta.

Orbene, in disparte la problematica relativa alla cd pregiudiziale amministrativa, che in questo caso poco rileva trattandosi di tutela nei confronti dell'inerzia della p.a., ritiene il giudice che vi sia una ragionevole possibilità di attribuzione del bene della vita (retribuzione di risultato) richiesto dal ricorrente.

Innanzitutto il dato letterale dell'art. 10 comma 1 e 3 del CCNL del 1999.

Il primo comma prevede che la II trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 **è composto** dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Trattasi di diritto soggettivo pieno. La norma non dice che al responsabile di posizione organizzativa può essere concessa la retribuzione per il risultato; dice che è concessa obbligando, quindi alla concessione (previa valutazione positiva).

Il comma 3 inoltre stabilisce che la retribuzione è corrisposta previa valutazione dei risultati. In altri termini la p.a. non può non omettere la valutazione del risultato, al fine di attribuire o meno la retribuzione di risultato; da ciò deriva che l'istante non è titolare di una mera aspettativa, ma di un interesse legittimo pretensivo correlato ad una valutazione della p.a. da risolversi in senso favorevole per lo stesso.

In secondo luogo il comportamento della p.a. adottato in data successiva agli anni in contestazione (1999, 2000 e 2001). Ci si riferisce, segnatamente, alle


Il Giudice
dr. Maria Gallo

determinazioni dirigenziali in virtù delle quali al ricorrente è stata dapprima attribuita una posizione organizzativa di unità complessa e poi confermata la determinazione dirigenziale con il mantenimento dello stesso incarico o di altro di tipo equivalente.

Alla base del conferimento o/e della conferma vi è, ovviamente, una valutazione positiva compiuta dalla PA in ordine ai risultati conseguiti ed ai comportamenti espressi per il periodo pregresso.

Del resto, come autorevolmente affermato dalla Corte d'Appello di Napoli (sent. N. 17159/2007) se, come risulta incontestato, *il sistema delle posizioni organizzative è stato puntualmente avviato e si è provveduto ad una valutazione a fini di riconferma dell'incarico , deve ritenersi che l'Ente Locale abbia dato applicazione alle previsioni del contratto collettivo e sia tenuto alla corresponsione dell'indennità di risultato. In altri termini all'Ente datore non è consentito di escludere dal compenso dovuto agli incaricati di posizione organizzativa l'indennità di risultato salvo che per il caso di mancata conferma nell'incarico , come dimostra il dato testuale dell'art. 9 punto 6 del CCNL che espressamente stabilisce che la disciplina del conferimento degli incarichi in tanto può entrare in vigore in quanto l'ente si sia dotato ed abbia attivato i nuclei di valutazione.*

Il ricorso va pertanto accolto così come quantificato . La convenuta, peraltro , non ha contestato i conteggi che pertanto vanno condivisi ed accolti.

In relazione al quanto dovuto, il giudice prende come riferimento l'art. 11 del CCDI il quale attribuisce al risultato il valore del 20% della retribuzione di posizione, a sua volta predeterminata dallo stesso CCDI, e quindi, considerate le retribuzioni di posizione percepite dal ricorrente per gli anni in giudizio la convenuta va condannata al pagamento di € 1446,08 per il 2000, € 1446,08 per il 2001 ed € 1652,66 per il 2002 pari al 20% della retribuzione DI POSIZIONE annua goduta.

A dette somme si devono aggiungere i soli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo ex art. 22, 36° comma della legge 724/94, come modificato a seguito della pronuncia di incostituzionalità (cfr C.Cost.459/00).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo , tenendo conto della ripetitività della questione di diritto esaminata e dell'effettiva attività svolta dal procuratore alla stregua della documentazione in atti.

P.Q.M.

Il Giudice
dr. Maria Gallo



IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della d.ssa Maria Gallo in funzione di giudice unico del lavoro così provvede:

Accoglie la domanda e condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1446,08 per il 2000, € 1446,08 per il 2001 ed € 1652,66 per il 2002 oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1200,00 per diritti ed onorari da attribuirsi.

Napoli, 30.06.2010

Il Giudice del Lavoro
dr. Maria Gallo

IL CANCELLIERE
NUNZIA DI NUNZIO

Il Giudice
dr. Maria Gallo

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 30.6.20

Napoli, 1.7.20

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLE LEGGI
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano ricorsi, con
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica
concorrevvi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a
richiesta del.....

Napoli,

12 LUG. 2010

Il Cancelliere

V. per autentica
Napoli
Il Cancelliere

12 LUG. 2010

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del Presidente delle
Giunte Regionali p.t. dovuto per la corce presso
le sedi delle G.R. Campane in 80132 Napoli, Via
Si Luere n° 82

TRIBUNALE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. del Tribunale di Napoli, sottoscritto ad esso
destinatario, con la presente, si copia a mani
dell'imolegato, ed è noto che, secondo degli atti

NA

Bellini France
29 LUG 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca